

Quargnento, 20 Aprile 2020

Oggetto: Biologico, ritorna il sovescio nell'avvicendamento. Finalmente!



E' stato firmato il 9 aprile il Decreto 3757 che modifica l'art 2 del DM 6793 del 18 luglio 2018, il quale aveva introdotto norme, relative all'avvicendamento delle colture, fortemente penalizzanti per le aziende biologiche italiane.

Come avevamo spiegato nella nostra nota di Ottobre 2018 **“Avvicendamento in agricoltura BIO. Quando l'aggiunta di una parola comporta pesanti cambiamenti”**, con quel provvedimento si era esclusa la possibilità di conteggiare nell'avvicendamento le colture da sovescio, che pure hanno una forte valenza agronomica per gli effetti sul mantenimento e miglioramento della fertilità dei terreni, in particolare in agricoltura biologica. Le colture da sovescio sono di norma colture intercalari tra due colture principali, il decreto 6793 aveva invece stabilito che ai fini dell'avvicendamento si dovessero conteggiare solo le colture “principali” (la parola aggiunta alla normativa previgente, con pesanti conseguenze).

Ora il DM 3757 reintroduce la possibilità di conteggiare le colture da sovescio nell'avvicendamento, a **determinate condizioni**:

- che sia prevista la semina di una leguminosa (in purezza o in miscuglio)
- che la leguminosa venga mantenuta fino alla fase di inizio fioritura
- che tra la semina del sovescio e la semina della coltura successiva trascorrano almeno 90 gg

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del DM 6793 con le modifiche introdotte dal Decreto 3757 (evidenziate in grassetto).

Art. 2. Produzione vegetale

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

2) In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, **coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.**

3) In deroga a quanto riportato al comma 2:

- a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, ***coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.***
- b. il riso può succedere a sè stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
- d. le colture da taglio non succedono a sè stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

Occorre altresì considerare che il Decreto 3757 introduce importanti precisazioni che riguardano la durata delle colture da sovescio (almeno 90 gg in luogo dei 70 previsti dalla normativa in vigore prima dell'entrata in vigore del DM 6793). Inoltre, si introduce la possibilità di conteggiare il maggese nell'ambito degli avvicendamenti che prevedono la coltivazione di cereali a paglia.

Il Decreto 3757 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU.

In conclusione, è positivo che venga reintrodotta la possibilità di conteggiare le colture da sovescio ai fini dell'avvicendamento.

Adesso ci attendiamo che venga affrontato anche la spinosa questione acido fosforoso, anche in questo caso la normativa vigente è fortemente penalizzante per la filiera biologica italiana.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare il tecnico SATA di riferimento.